



GAS NATURALE 11

GUIDA ALLA CONVENZIONE

INDICE

1	Premessa	2
2	Oggetto della Convenzione	2
2.1	Durata della Convenzione e dei contratti	2
2.2	Fornitura di gas naturale	2
3	Modalità della fornitura	2
3.1	Tempi e modalità di attivazione della fornitura	2
4	Condizioni economiche	3
4.1	Prezzi di fornitura	3

1 PREMESSA

La presente Guida ha l'obiettivo d'illustrare la Convenzione per la fornitura di **gas naturale 11** stipulata e sottoscritta tra Intercent-ER e Soenergy Srl per i Lotti 1 e 2.

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti dei Fornitori e/o di Intercent-ER.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc.) e per il supporto all'utilizzo della Piattaforma all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/> è attivo il servizio di Call Center al numero verde 800 810 799.

2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il **30/09/2017**.

I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura e termineranno il **31 dicembre 2017**.

2.2 Fornitura di gas naturale

La Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i PdR delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna indicate, rispettivamente per i Lotti 1 e 2, nella seguente tabella:

LOTTO	AZIENDE
1	<i>Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna - Imola - Modena - Piacenza - le Aziende Ospedaliere di Bologna - Modena - Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini)</i>
2	<i>(impianti di cogenerazione) Fornitura di Gas per l'Azienda Sanitaria Locale di Modena - l'Azienda Ospedaliera di Modena - l'Istituto Ortopedico Rizzoli - Asl Romagna (ex A.S. di Rimini)</i>

3 MODALITÀ DELLA FORNITURA

3.1 Tempi e modalità di attivazione della fornitura

La data di inizio della fornitura di gas naturale sarà, salvo diversa data concordata tra le parti, il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo

mezzo successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Per aderire alla Convenzione le Amministrazioni contraenti devono compilare e trasmettere alla Ditta Soenergy Srl all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura il Modulo PDR pubblicato sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla Convenzione.

Per eventuali informazioni relative alla modalità di attivazione del servizio e per l'invio dei dati inerenti i PDR è possibile contattare la sig.ra Silvia Albieri al recapito telefonico Tel: 0532/853 352.

L'indirizzo di posta elettronica cui inviare il Modulo PDR compilato è:
convenzione.intercenter@soenergy.it

4 CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Prezzi di fornitura

LOTTO 1

Il prezzo della fornitura è fisso e monomio. Le Aziende sanitarie contraenti, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo pari a **Euro 0,2054/Sm³ (iva esclusa)**.

LOTTO 2

Il prezzo della fornitura è fisso e monomio. Le Aziende sanitarie contraenti, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo pari a **Euro 0,1968/Sm³ (iva esclusa)**.

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;

- la componente tariffaria φ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/1;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione 363/2012/R/gas;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.

Per i PdR allacciati alla Rete di Distribuzione:

- il corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo unitario CV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
- la componente tariffaria φ a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- la componente tariffaria SD, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas.

Rimangono totalmente a carico delle Aziende Sanitarie i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa

vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.